

Bruxelles, 21.3.2022
COM(2022) 116 final

2022/0081 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in preparazione della 19^a riunione della conferenza delle parti della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CoP19 della CITES)

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione in preparazione alla 19ª riunione della conferenza delle parti della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione in riferimento agli emendamenti previsti delle appendici della convenzione.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. La convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione

La convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione ("la convenzione" o CITES) mira a salvaguardare la flora e la fauna selvatiche dallo sfruttamento eccessivo dovuto al commercio internazionale. La convenzione è entrata in vigore il 1º luglio 1975.

L'Unione europea e tutti i suoi Stati membri sono parti della convenzione¹.

2.2. La conferenza delle parti della convenzione

Istituita dall'articolo XI della convenzione, la conferenza delle parti (CoP) è l'organo direttivo della convenzione. La CoP si riunisce ogni due-tre anni per riesaminare l'attuazione della convenzione. In particolare, ai fini della presente proposta, la CoP esamina e adotta proposte di emendamento delle liste delle specie animali e vegetali minacciate di estinzione che figurano nelle appendici I e II della convenzione.

2.3. Le decisioni previste della conferenza delle parti

Tra il 14 e il 25 novembre 2022, durante la 19ª riunione, la conferenza delle parti è chiamata a deliberare su alcune proposte di emendamento delle appendici della CITES ("proposte di inserimento nelle appendici"). Lo scopo di includere (gruppi di) specie particolari nelle appendici è quello di monitorare e disciplinare (appendice II) o proibire in via generale (appendice I) il loro commercio.

In quanto parti integranti della convenzione, le appendici sono giuridicamente vincolanti. Ai sensi dell'articolo XV, paragrafo 1, lettera c), della convenzione, le modifiche decise dalla CoP diventano applicabili 90 giorni dopo la chiusura della stessa.

3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

Conformemente all'articolo XV, paragrafo 1, della convenzione, ciascuna parte può proporre emendamenti dell'appendice I o II da sottoporre all'esame della CoP19. Il testo dell'emendamento proposto deve essere comunicato alla segreteria della convenzione almeno 150 giorni prima della riunione, vale a dire entro il 17 giugno 2022.

Inoltre, conformemente all'articolo XVI della convenzione, ciascuna parte può inviare alla segreteria una lista delle specie da essa dichiarate sottoposte a regolamentazione nell'ambito della propria giurisdizione allo scopo di impedirne o limitarne lo sfruttamento e tali da

¹ Decisione (UE) 2015/451 del Consiglio, del 6 marzo 2015, relativa all'adesione dell'Unione europea alla convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) (GU L 75 del 19.3.2015, pag. 1).

richiedere la cooperazione delle altre parti per controllarne il commercio. Se è vero che tale invio può avvenire in qualsiasi momento, il paragrafo 3 della risoluzione Conf. 9.25 (Rev. CoP18) della conferenza delle parti della CITES raccomanda che la parte che intende includere una specie nell'appendice III ne informi la segreteria almeno tre mesi prima della riunione della conferenza delle parti, e ciò al fine di garantire che entri in vigore nella stessa data delle modifiche delle appendici I e II adottate nella riunione.

Se adottate, le proposte di inserimento nelle appendici possono incidere sulle norme dell'UE, in quanto comporterebbero modifiche della pertinente legislazione dell'Unione, in particolare dell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio², dove devono trovare riscontro gli emendamenti apportati alle appendici della convenzione. Ciò comporterebbe l'istituzione di restrizioni agli scambi da, verso e all'interno dell'UE per quanto riguarda le specie interessate da tali modifiche. La presentazione ai sensi dell'articolo XVI della convenzione ha effetti giuridici analoghi.

Esperti degli Stati membri dell'UE e della Commissione hanno preso in considerazione diversi gruppi tassonomici per individuare le specie che sono minacciate dal commercio internazionale e che potrebbero quindi soddisfare i criteri per l'inclusione in una delle appendici della CITES, in vista di proposte o comunicazioni da parte dell'Unione per l'inserimento di tali specie nelle appendici durante o in occasione della CoP19. Alla luce di tali considerazioni, nella proposta di decisione del Consiglio si fa riferimento a 12 progetti di proposte per l'inclusione di specie nell'appendice I o II della CITES.

Si propone di trasferire una specie (*Cuora galbinifrons*) dall'appendice II all'appendice I della CITES, in linea con la conclusione del comitato "Animali" della CITES secondo cui la specie soddisfa i criteri per essere inclusa nell'appendice I³, quali definiti all'articolo II, paragrafo 1, della CITES, vale a dire che la specie è minacciata di estinzione ed è oggetto di scambi commerciali.

Altre undici proposte suggeriscono che singole specie o gruppi di specie (elencati in un rango tassonomico superiore) dovrebbero ora essere inclusi nell'appendice II della CITES, in linea con i criteri di cui all'articolo II, paragrafo 2, della convenzione e con gli orientamenti aggiuntivi di cui alla risoluzione 9.24 della CoP (Rev. CoP17). In tutti questi casi la valutazione si basa sulla letteratura scientifica e su altre fonti di informazioni scientifiche, tra cui la categorizzazione delle specie secondo la lista rossa delle specie minacciate redatta dall'Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN) e, se disponibili, sui dati commerciali ricavati dalla banca dati sul commercio della CITES, nonché su informazioni specifiche per paese sullo stato di conservazione delle specie e sulle misure di protezione esistenti.

I suddetti progetti di proposte di inserimento nelle appendici sono stati esaminati in occasione di riunioni del gruppo di esperti delle autorità di gestione CITES degli Stati membri e di una riunione ad hoc dei rappresentanti delle autorità scientifiche degli Stati membri per la CITES. Conformemente alla risoluzione 9.24 della CoP (Rev. CoP17), la Commissione ha inoltre consultato gli Stati dell'area di distribuzione delle specie prese in considerazione per l'inserimento nella lista. La Commissione ha chiesto il loro parere su un eventuale inserimento nelle appendici della convenzione, li ha incoraggiati a condividere informazioni scientifiche pertinenti e, laddove gli Stati dell'area di distribuzione si sono espressi a favore di una proposta di inserimento nelle appendici, li ha invitati a unirsi all'UE presentando la proposta

² Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1).

³ Punto 20.3.8 del resoconto sommario della 28ª riunione del Comitato, svoltasi nel 2015 e consultabile all'indirizzo <https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/28/E-AC28-SumRec.pdf>.

alla segreteria. Per la primavera del 2022 sono previste riunioni ad hoc con i portatori di interessi dell'UE e con i rappresentanti dei paesi terzi sulle potenziali proposte di inserimento nelle appendici dell'UE.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"⁴.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

La conferenza delle parti è un organo istituito da un accordo, segnatamente la CITES.

Gli emendamenti delle appendici I e II della CITES su cui la CoP è chiamata a decidere costituiscono atti che hanno effetti giuridici. Poiché sono parti integranti della convenzione, le appendici modificate saranno vincolanti ai sensi del diritto internazionale.

Sebbene una notifica relativa all'appendice III non richieda una decisione della CoP, è opportuno includerla nella presente decisione per motivi di coerenza, dato che gli emendamenti dell'appendice III hanno ripercussioni anche sul regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio.

Gli emendamenti delle appendici non integrano né modificano il quadro istituzionale della convenzione.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

Riguardo a un atto previsto che persegua contemporaneamente più finalità o abbia più componenti tra loro inscindibili, di cui nessuna sia accessoria rispetto alle altre, la base

⁴ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

giuridica sostanziale della decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve includere, in via eccezionale, le varie basi giuridiche corrispondenti.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

Le decisioni previste della CoP perseguono obiettivi e presentano componenti nei settori "ambiente" e "commercio". Tali elementi dell'atto previsto sono tra loro inscindibili e nessuno di essi è accessorio rispetto agli altri.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta comprende pertanto le seguenti disposizioni: articolo 192, paragrafo 1, e articolo 207, paragrafo 3, e paragrafo 4, primo comma.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 192, paragrafo 1, e dall'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in preparazione della 19ª riunione della conferenza delle parti della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CoP19 della CITES)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, e l'articolo 207, paragrafo 3, e paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione (UE) 2015/451 del Consiglio⁵, del 6 marzo 2015, l'Unione ha concluso la convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione ("la convenzione"), che è entrata in vigore il 1º luglio 1975.
- (2) Ai sensi dell'articolo XI, paragrafo 3, della convenzione, la conferenza delle parti può, tra l'altro, adottare decisioni intese a emendare le appendici I e II della convenzione.
- (3) Inoltre, conformemente all'articolo XVI della convenzione, ciascuna parte può inviare alla segreteria una lista delle specie da essa dichiarate sottoposte a regolamentazione nell'ambito della propria giurisdizione allo scopo di impedirne o limitarne lo sfruttamento e tali da richiedere la cooperazione delle altre parti per il controllo del commercio.
- (4) Tra il 14 e il 25 novembre 2022, durante la 19ª riunione, la conferenza delle parti della convenzione deciderà in merito alle proposte di emendare le appendici I e II della CITES. Le parti sono tenute a presentare tali proposte alla segreteria della convenzione entro il 17 giugno 2022.
- (5) La comunicazione delle specie di cui si chiede l'inserimento nell'appendice III, che non richiedono una decisione della conferenza delle parti, deve comunque avvenire almeno tre mesi prima di una delle sue riunioni.
- (6) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in merito alle proposte di inserimento nelle appendici da presentare alla conferenza delle parti poiché gli emendamenti delle appendici vincoleranno l'Unione.
- (7) La proposta di posizione da adottare sulle proposte di inserimento nelle appendici da sottoporre all'esame della conferenza delle parti si basa sulle analisi del merito realizzate da esperti, conformemente ai criteri stabiliti nella convenzione e alla luce dei migliori dati scientifici disponibili. Questi elementi di prova corroborano le specifiche proposte di inserimento contenute nella presente decisione, al fine di garantire che il

⁵ GU L 75 del 19.3.2015, pag. 1.

commercio delle specie in questione non ne minacci la sopravvivenza nell'ambiente naturale.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato 1 contiene le proposte di emendamento delle appendici della CITES che l'Unione presenterà durante o in occasione della 19^a riunione della conferenza delle parti della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione.

Articolo 2

L'allegato 2 contiene la domanda di inclusione nell'appendice III della CITES che l'Unione presenterà in occasione della 19^a riunione della conferenza delle parti della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione.

Articolo 3

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*